

Lario Reti Holding S.p.A.

Statuto Sociale

ALLEGATO B AL N. 2806/2222 DI REP.RIO

Sede legale: | **Lecco** – Via Fiandra, 13

Contatti: | **Telefono** – 0341.359.111
| **Sito web** – www.larioreti.it

| **E-mail** – info@larioreti.it
| **Servizio Clienti** – 800.085.588

| **Pec** – segreteria@larioretepec.it
| **Pronto Intervento** – 800.894.081

Sommario

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, RECESSO.....	3
Articolo 1 - Costituzione e denominazione.....	3
Articolo 2 - Sede.....	3
Articolo 3 - Oggetto sociale.....	3
Articolo 5 - Recesso.....	4
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI, ORGANI DELLA SOCIETA' ..	5
Articolo 6 - Capitale sociale.....	5
Articolo 7 - Azioni.....	5
Articolo 8 - Trasferibilità delle azioni e prelazione.....	6
Articolo 9 - Obbligazioni.....	7
Articolo 10 - Patrimoni destinati a uno specifico affare.....	7
Articolo 10-bis - Organi della Società.....	7
Articolo 10-ter - Comitato d'Indirizzo e Controllo.....	7
Articolo 10-quater - Competenze.....	9
TITOLO III - ASSEMBLEE.....	10
Articolo 11 - Assemblea dei soci.....	10
Articolo 12 - Convocazione delle assemblee.....	10
Articolo 13 - Assemblea ordinaria.....	11
Articolo 14 - Nomina dell'organo amministrativo e dei Sindaci.....	12
Articolo 15 - Assemblea straordinaria.....	15
Articolo 16 - Funzionamento dell'Assemblea.....	15
Articolo 17 - Impugnazione delle deliberazioni.....	16
TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE.....	16
Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo.....	16
Articolo 19 - Durata della carica dell'Organo Amministrativo.....	17
Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....	17
TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE.....	18
Articolo 21 - Rappresentanza della Società.....	18
Articolo 22 - Direttore Generale.....	19
Articolo 23 - Potere di firma.....	19
Articolo 24 - Azione sociale di responsabilità.....	19
TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI.....	20
Articolo 25 - Collegio Sindacale.....	20
Articolo 26 - Codice etico e Organismo di Vigilanza.....	20
Articolo 27 - Bilancio.....	21
Articolo 28 - Ripartizione degli utili.....	21
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI	21
Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione.....	21
Articolo 30 - Clausola compromissoria.....	22
Articolo 31 - Foro Competente.....	23
Articolo 32 - Disposizioni generali.....	23

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, RECESSO.

Articolo 1 - Costituzione e denominazione.

1. È costituita una Società per Azioni esclusivamente a totale capitale pubblico denominata Lario reti holding S.p.A. (Lrh S.p.A.).

La società opera in via prevalente nella gestione in affidamento diretto "in house" del servizio idrico integrato, come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Lecco o nel diverso perimetro territoriale definito ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, garantendone l'unicità della gestione.

Articolo 2 - Sede.

1. La Società ha sede legale in Lecco (LC).

2. L'Assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali, nei territori amministrati dagli enti pubblici soci.

Articolo 3 - Oggetto sociale.

1. La Società ha per oggetto prevalente l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Tali attività sono altresì svolte in via prevalente nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Lecco o nel diverso perimetro territoriale definito ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente.

2. La Società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese - a titolo esemplificativo - quelle relative alla progettazione di impianti, di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, di studio, sviluppo, gestione di tecnologie, anche informatiche, di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, nonché l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la vendita all'ingrosso di acqua, la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per lo svolgimento delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

3. La Società può assumere e gestire partecipazioni e interessenze in altre società o imprese attive nei servizi pubblici locali e nel settore dell'energia, ivi compreso l'illuminazione pubblica, lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione, la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico e della sicurezza degli impianti post-contatore, nonché per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.

La Società può svolgere in favore delle società controllate ovvero partecipate eventuali attività amministrative, legali e/o informatiche strumentali e/o funzionali al conseguimento del loro oggetto sociale.

Le attività strumentali di cui al precedente capoverso possono essere svolte anche in favore degli enti pubblici soci. **4.** La Società può altresì compiere tutte le operazioni che siano necessarie o utili per il conseguimento di quanto previsto nei commi precedenti quali, a titolo esemplificativo, rilascio di garanzie o finanziamenti, operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività di cui al d.lgs. 58/1998 e successive modifiche.

5. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. **Articolo 4 - Durata.**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2057 (trentuno dicembre duemila cinquantasette) e potrà essere prorogata dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 5 - Recesso.

1. Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti dalla legge ovvero dal presente statuto - è attribuito al socio assente o che abbia manifestato il proprio voto contrario o che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti: a) la modifica dell'oggetto sociale quando da ciò derivi una modifica significativa dell'attività della Società; b) la proroga della durata della Società; c) la trasformazione della Società; d) il trasferimento della sede sociale all'estero; e) l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; f) la revoca dello stato di liquidazione; g) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; h) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

2. Non sono previste ulteriori cause di recesso rispetto a quelle indicate nel precedente comma 1, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 8, comma 5.

3. Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti.

4. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle proprie azioni. Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del

soggetto incaricato della revisione contabile. L'organo amministrativo deve fare riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita a un periodo anteriore a non oltre 3 (tre) mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, che tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. In caso di disaccordo o di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Lecco.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI, ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 6 - Capitale sociale.

1. Il capitale sociale è pari ad euro 42.810.322,00 (quarantadue milioni ottocentodieci mila trecentoventidue virgola zero zero), suddiviso in azioni del valore nominale di euro uno (1) ciascuna.

Le azioni conferiscono ai loro possessori diritti proporzionali alla relativa quota di capitale.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti.

3. Nel caso di aumento del capitale sociale, potrà essere derogato il disposto di cui all'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

4. A ciascun socio può essere assegnato un numero di azioni non proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.

Articolo 7 - Azioni.

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo categorie speciali di azioni che potranno essere emesse dalla Società con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto. Azionisti della Società possono essere solo soggetti pubblici compresi enti pubblici territoriali; non è ammessa partecipazione di capitali privati.

3. Il trasferimento delle azioni che determini la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto si considererà inefficace nei confronti della Società e dei soci e, conseguentemente, la Società non potrà iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni.

4. Ciascuna azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'articolo 2347 del codice civile.

Articolo 8 - Trasferibilità delle azioni e prelazione.

1. Le azioni, i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale ed i diritti di prelazione di azioni inoptate non sono trasferibili sino al compiersi del secondo anno dalla data di costituzione della Società. Trascorso il predetto periodo, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Il trasferimento di azioni, diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale o di diritti di prelazione di azioni inoptate, a soggetti che non siano già azionisti della Società, è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo, il quale dovrà negarlo qualora detto trasferimento comporti la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto.

3. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente darne comunicazione con raccomandata RR da inviare all'organo amministrativo, specificando il nome dell'ente pubblico disposto all'acquisto nonché le condizioni di vendita; ricevuta tale comunicazione, l'organo amministrativo provvederà entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci.

4. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante - mediante uno strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione - il proprio gradimento o il proprio rifiuto al trasferimento della partecipazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento s'intenderà negato.

5. Nel caso in cui il gradimento non sia concesso e non sia esercitato in tutto o in parte il diritto di prelazione di cui al successivo comma 7, l'organo amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile, dovrà collocare le azioni, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo contenuti nell'offerta, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, presso la Società o presso altri soci. Qualora la Società non acquisti la partecipazione in oggetto, né vi provvedano altri soci, l'alienante ha il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

6. Il trasferimento delle azioni e/o la costituzione di diritti reali di godimento su di esse è inoltre subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

7. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata RR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione

ovvero all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute.

9. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

10. I soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in proporzione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale. Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.

Articolo 9 - Obbligazioni.

1. La Società può emettere obbligazioni non convertibili, nel rispetto degli articoli 2410 e seguenti del codice civile. L'emissione di tali obbligazioni è di competenza dell'Assemblea ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

Articolo 10 - Patrimoni destinati a uno specifico affare.

1. La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.

Articolo 10-bis - Organi della Società.

1. Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci; l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale.

2. La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

Articolo 10-ter - Comitato d'Indirizzo e Controllo.

1. Fra le modalità di attuazione del controllo analogo e congiunto sulla gestione societaria del servizio idrico integrato, come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, oggetto di affidamento diretto "in house" nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, è

costituito il Comitato d'Indirizzo e Controllo, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società.

2. Ai sensi della normativa vigente la Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo dell'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato. Il controllo analogo è esercitato, in conformità al presente statuto, in modo congiunto con gli altri Comuni azionisti appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di competenza e si esprime nei poteri d'indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto "in house".

3. Il Comitato d'Indirizzo e Controllo è composto da 9 (nove) membri.

I membri sono eletti dall'assemblea ordinaria, così come segue: 5 (cinque) su designazione dell'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato, i rimanenti su designazione dei Comuni azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza.

Le designazioni devono garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.

I membri del Comitato d'Indirizzo e Controllo devono essere Amministratori dell'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato oppure dei Comuni azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza.

Trattandosi di attività istituzionale attuativa di obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

4. I membri del Comitato d'Indirizzo e Controllo durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

I membri del Comitato sono rieleggibili una sola volta e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Amministratori dell'ente pubblico socio che affida il servizio idrico integrato oppure dei Comuni azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza oppure, limitatamente ai 5 (cinque) membri nominati dall'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato, alla scadenza del mandato di tale Amministrazione.

I membri cessati rimangono comunque in carica fino alla loro sostituzione ai sensi del periodo seguente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, si provvede tempestivamente alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1., mediante convocazione di apposita assemblea.

5. Il Comitato d'Indirizzo e Controllo è presieduto da un membro scelto dal Comitato stesso fra i componenti eletti su designazione dell'ente azionista che affida il servizio idrico integrato.

Il Comitato delibera, nelle materie di propria competenza, con il voto favorevole di almeno 6 (sei) componenti e di ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Le regole di funzionamento del Comitato sono definite con

apposito regolamento, approvato dal Comitato stesso con le maggioranze di cui al periodo precedente.

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni bimestre da chi ne ha la presidenza. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione possono altresì chiedere la convocazione del Comitato in via straordinaria, indicandone le ragioni.

Di ogni seduta del Comitato è redatto verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 10-quater - Competenze.

1. Il Comitato d'Indirizzo e Controllo - fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo - esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari con esclusione del collegio sindacale con cui si confronta ai sensi del comma 4 del presente articolo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale. In particolare, il Comitato ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo esprime autorizzazione preventiva, se del caso formulando appositi indirizzi vincolanti, la cui violazione è giusta causa di revoca degli amministratori, sui seguenti atti predisposti dall'organo amministrativo relativamente al servizio idrico integrato: a) i budget annuali e pluriennali di esercizio; b) i piani strategici e industriali; c) i programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell'Ufficio d'Ambito o nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, corredati dai relativi piani finanziari; d) il piano annuale del fabbisogno del personale e gli indirizzi di politica organizzativa del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto "in house"; e) le modifiche statutarie non dovute da obblighi normativi; f) le proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità; g) l'andamento economico e patrimoniale della Società su base semestrale; h) le proposte di delibera degli atti riservati alla competenza dell'assemblea dell'eventuale società controllata strumentale all'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente Statuto; i) i contratti e/o i regolamenti disciplinanti l'attività di direzione e coordinamento sulle società controllate o partecipate operanti nel settore del servizio idrico integrato.

3. Il Comitato d'Indirizzo e Controllo - sempre fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo - autorizza, inoltre, in via preventiva e vincolante, i seguenti atti predisposti dall'organo amministrativo relativamente al servizio idrico integrato: (i) le operazioni e i contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario superiore a euro 200.000,00 (duecento mila virgola zero), là dove non siano previsti negli atti

di cui ai precedenti punti a), c) e d); (ii) le concessioni, sotto qualsiasi forma, di finanziamenti e/o garanzie alle società controllate e/o partecipate; (iii) le proposte di acquisto, alienazione e/o conferimento di partecipazioni e/o di beni immobili, oppure le proposte di acquisto, alienazione, conferimento, affitto e/o scorporo di aziende o rami di azienda.

4. Il Comitato d'Indirizzo e Controllo vigila sull'attuazione degli atti e degli indirizzi di cui al comma precedente e a tal fine formula proposte all'indirizzo dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo ed esprime pareri ed indirizzi vincolanti sui reports gestionali sottoposti al suo esame, con periodicità trimestrale, dall'Organo Amministrativo.

Al riguardo, il Comitato si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e con l'Organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Per il perseguimento delle attività di cui al precedente comma il Comitato può richiedere alla Società ogni documentazione necessaria a supporto della propria attività.

Il Comitato può inoltre formulare alla Società richieste d'informazione in ordine a specifiche questioni inerenti il servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto "in house".

Il Comitato può altresì emanare direttive generali, in particolare all'organo amministrativo, sulle modalità di gestione del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto "in house".

5. Il Comitato valuta altresì, esprimendo eventuali osservazioni, l'andamento semestrale economico-patrimoniale della Società, con particolare riferimento all'andamento della gestione del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto "in house".

6. Il Comitato, in occasione dell'assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, riferisce all'assemblea sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo, almeno due volte all'anno.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Articolo 11 - Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. Ogni socio che abbia diritto a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega, nei limiti di legge.

3. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale spetta constatare il diritto d'intervento all'Assemblea medesima.

Articolo 12 - Convocazione delle assemblee.

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

- 2.** L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio della Regione Lombardia, osservate le disposizioni dell'articolo 2366 del codice civile.
- 3.** In occasione di ogni convocazione, l'organo amministrativo provvede comunque a inviare ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni consecutivi prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda e le ulteriori convocazioni dell'Assemblea non possono essere tenute nello stesso giorno fissato per la prima.
- 4.** L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.
- 5.** Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie a essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, essa: a) approva il bilancio; b) nomina e revoca l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, gli Amministratori, il Collegio Sindacale e il suo Presidente, ed inoltre il soggetto incaricato del controllo contabile; b-bis) nomina i componenti del Comitato d'Indirizzo e Controllo in conformità all'art. 10-ter del presente Statuto; c) determina il compenso e l'indennità parametrata agli obiettivi strategici degli Amministratori, nel rispetto di leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché quello dei membri del Collegio Sindacale e della Società di revisione; d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; e) delibera sulle richieste di parere sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti dagli stessi compiuti; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) autorizza, su proposta dell'organo amministrativo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile: 1) l'assunzione di qualsiasi partecipazione in altre società e/o enti, applicandosi in ogni caso l'articolo 2361 del codice civile; 2) le modifiche alle partecipazioni detenute in società controllate e/o partecipate; 3) le modifiche statutarie delle società interamente partecipate; 4) il perfezionamento di atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e/o di concessione di garanzie reali e personali di valore superiore a euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni virgola zero); 5) il conferimento di partecipazioni e/o di beni immobili, ovvero l'alienazione, il conferimento, l'affitto e/o lo scorporo di aziende o di rami di azienda.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10-quater del presente Statuto relativamente al servizio idrico integrato, l'Assemblea approva, sempre su proposta

dell'organo amministrativo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile: (i) i budget annuali e pluriennali di esercizio; (ii) i piani strategici e industriali; (iii) i programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell'Ufficio d'Ambito o nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, corredati dai relativi piani finanziari; (iv) il piano annuale del fabbisogno del personale e indirizzi di politica organizzativa del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto "in house"; (v) i contratti e/o i regolamenti disciplinanti l'attività di direzione e coordinamento sulle società controllate o partecipate.

2. L'Assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto da norme particolari, deve essere convocata almeno una volta l'anno, presso la sede sociale, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

3. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda all'organo amministrativo medesimo da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattare su cui, a norma di legge, non serve una proposta, un progetto o una relazione predisposta dagli Amministratori.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e in seconda e nelle ulteriori convocazioni qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

5. Tuttavia non s'intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale a norma di legge.

6. L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Articolo 14 - Nomina dell'organo amministrativo e dei Sindaci.

1. L'Organo Amministrativo è costituito dal Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea Soci, ove prevista dalla normativa vigente, di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

La nomina dell'Amministratore Unico ha luogo, su proposta di nominativo indicato in Assemblea, a maggioranza, senza voto di lista.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fatta salva l'eventualità che essa avvenga all'unanimità di tutti i soci, avviene, da parte dell'assemblea ordinaria, con le seguenti modalità: voto di lista.

In ogni caso, avvengano le nomine all'unanimità ovvero con le modalità appresso indicate, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale sono

nominati nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società pubbliche.

2. Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Ogni lista deve riservare almeno 1/3 (un terzo) del numero dei candidati al genere (maschile/femminile) meno rappresentato. In difetto la lista s'intenderà come non presentata.

Inoltre, nella formazione delle liste dovranno essere tenuti presenti tutti gli ulteriori ed eventuali vincoli, limiti, prescrizioni, a norma di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti, in materia di composizione dell'organo di amministrazione, se ed in quanto applicabili.

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di 5 (cinque).

Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti l'eventuale nomina e dichiara sotto la propria responsabilità che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dichiara l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto, allegando relativo curriculum vitae. Ogni socio può votare una sola lista.

A ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella propria lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla lista di appartenenza divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, cinque.

L'ordine progressivo dei nominativi in lista deve alternare soggetti appartenenti a generi (maschile/femminile) diversi.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine progressivo (con alternanza di generi, come sopra detto) con il quale sono elencati nella lista.

I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Nel limite degli Amministratori da eleggere, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, salvo quanto previsto al terzultimo periodo del presente punto 2. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In ogni caso, al fine di assicurare la presenza in Consiglio di Amministrazione di almeno 1/3 (terzo) di componenti del genere (maschile/femminile) meno rappresentato, qualora risultasse dalla suddetta graduatoria che detto genere meno rappresentato non abbia alcun componente nel Consiglio di Amministrazione a tre membri, ovvero abbia meno di due componenti nel Consiglio di Amministrazione a cinque membri, si intenderà/intenderanno eletto/i l'esponente/gli esponenti del genere meno rappresentato primi in graduatoria (a seguire i candidati, con quozienti più elevati, altrimenti eleggibili ed appartenenti al genere più rappresentato).

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vice Presidente saranno conferite, con voto a maggioranza, su proposta ad iniziativa di uno o più soci, dalla stessa Assemblea che ha nominato i Consiglieri.

In difetto di nomina assembleare, il Consiglio di Amministrazione sceglierà, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente.

3. Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del Collegio Sindacale, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Ogni lista deve riservare almeno 1/3 (un terzo) del numero dei candidati al genere (maschile/femminile) meno rappresentato. In difetto la lista s'intenderà come non presentata.

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di 5 (cinque). Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti l'eventuale nomina e dichiara sotto la propria responsabilità che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dichiara l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto, allegando relativo curriculum vitae. Ogni socio potrà votare una sola lista.

L'ordine progressivo dei nominativi in lista deve alternare soggetti appartenenti a generi (maschile/femminile) diversi.

Dalla lista che ha ottenuto la più alta percentuale di voti espressi dai soci sono tratti i nominativi di due dei Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale Sindaco effettivo con funzioni di Presidente del Collegio, il secondo quale Sindaco effettivo ed il terzo quale Sindaco supplente. Dalla lista che ha ottenuto la seconda più alta percentuale di voti espressi dai soci è tratto il nominativo di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale Sindaco effettivo, il secondo quale Sindaco supplente.

Nel caso di presentazione di una sola lista, l'intero Collegio Sindacale verrà tratto dall'unica lista presentata.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria.

- 1.** L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri dei liquidatori, su quanto altro previsto dalla legge.
- 2.** L'Assemblea straordinaria risulta regolarmente costituita e delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% dell'intero capitale sociale, mentre in seconda convocazione risulta regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
- 3.** In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, l'aumento del capitale sociale, il trasferimento della sede, lo scioglimento anticipato della Società, le operazioni (anche se qui espressamente non previste) indicate dall'articolo 2369, comma 5, codice civile, nonché ogni altra operazione che abbia come effetto quello di una modificazione delle quote di partecipazione (es. scissione non proporzionale; fusione con conguagli in denaro o con assegnazione di azioni in modo non proporzionale, ecc.), le modifiche statutarie introduttive o soppressive di clausole compromissorie ex articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 5/2003 (così come precisato al successivo articolo 31, comma 6, del presente Statuto), devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria successiva alla seconda devono essere assunte secondo quanto previsto dall'art. 2369 c.c.

Articolo 16 - Funzionamento dell'Assemblea.

- 1.** Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
- 2.** Si considerano presenti i soci che, iscritti nei libri sociali almeno cinque giorni prima dell'adunanza, siano identificati dal Presidente e/o dai suoi ausiliari.
- 3.** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente ovvero da persona designata dall'Assemblea.
- 4.** Il Segretario dell'adunanza, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge, può essere scelto tra i dipendenti della Società.

5. E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, l'identità e la legittimazione dei partecipanti all'Assemblea ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato anche mediante allegato, l'identità dei votanti, la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci, l'andamento dei lavori e delle votazioni ed il relativo risultato, l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti, nonché sottoscrivere per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario che cura la verbalizzazione e la trascrizione del verbale sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

6. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno tramite voto palese.

7. Se per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata senza tenere conto delle astensioni di voto a seguito di dichiarazione del socio per conflitto di interessi.

Articolo 17 - Impugnazione delle deliberazioni.

1. L'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione oggetto d'impugnazione) che risultino titolari di azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'articolo 2377 del cod. civ..

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo.

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nel rispetto del presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, salvo quanto previsto nel precedente articolo 13 in tema di autorizzazioni assembleari e nel rispetto delle competenze del Comitato di Indirizzo e di Controllo previste dal precedente articolo 10 quater; in particolare sono riconosciute all'Organo Amministrativo tutte le facoltà occorrenti al raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo statuto riservate all'Assemblea dei soci.

3. Gli amministratori, con l'accettazione della carica, si obbligano specificatamente a sottoporre all'Assemblea quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del presente Statuto e di sottoporre al Comitato d'Indirizzo e Controllo quanto previsto dall'articolo 10-quater del presente Statuto.

Articolo 19 - Durata della carica dell'Organo Amministrativo.

- 1.** L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi; gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 2.** Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
- 3.** Sempre nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà scaduto l'intero Consiglio e dovrà subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.
- 4.** L'organo amministrativo nomina un Segretario, anche estraneo all'organo stesso.
- 5.** In tema di rinuncia, cessazione della carica, sostituzione degli Amministratori, valgono le norme del codice civile, in quanto qui non derogate.
- 6.** Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 13, comma 1, lettera c), anche il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente, che prevarrà sugli altri.
- 2.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purchè nel territorio della Regione Lombardia, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- 3.** La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, fax o e-mail o altro mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo al recapito comunicato e risultante agli atti della Società indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.
- 4.** In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax o e-mail spediti almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza.

- 5.** Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché tutti i Sindaci effettivi.
- 6.** In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
- 7.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti, personalmente identificato a cura del Presidente, sia in grado di intervenire in tempo reale (anche oralmente) durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, il tutto in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'organo amministrativo. Sussistendo tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.
- 8.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.
- 9.** Il Direttore Generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia Amministratore, ha facoltà di intervento ma non di voto.
- 10.** Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.
- 11.** I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni alle quali possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 21 - Rappresentanza della Società.

- 1.** All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione competono funzionalmente la gestione dei rapporti fra la Società, i soci e gli Enti pubblici istituzionali nonché lo svolgimento di tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferire al suo Presidente idonei poteri.
- 2.** L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma

sociale. Essi hanno inoltre facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche per revocazione o cassazione, nonché rinunciare agli atti di giudizio come pure nominare mandatari per determinati atti e/o categorie di atti.

3. Il Vice Presidente, opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 22 - Direttore Generale.

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Statuto, possono procedere alla nomina di un Direttore Generale della Società, determinandone i poteri, le funzioni, le attribuzioni e la retribuzione all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie.

2. Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società, organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali, quali decise dall'organo amministrativo.

Articolo 23 - Potere di firma.

1. L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, nei limiti dei poteri loro conferiti, hanno firma libera e disgiunta per tutti gli atti sociali, inclusi quelli necessari per l'esecuzione e/o l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, là dove nominato, prese in conformità con quanto stabilito nel presente Statuto.

Articolo 24 - Azione sociale di responsabilità.

1. Quando l'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa con deliberazione dell'Assemblea, la Società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

2. Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale.

TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

Articolo 25 - Collegio Sindacale.

- 1.** Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del codice civile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, esercitando altresì il controllo contabile della Società nell'ipotesi prevista dall'articolo 2409-bis, terzo comma del codice civile. In quest'ultimo caso il Collegio Sindacale sarà interamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 2.** Il Collegio è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e da 2 (due) Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del presente Statuto, che restano in carica per 3 (tre) esercizi. Essi sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.
- 3.** Il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale.
- 4.** All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente statuto relative alla responsabilità degli Amministratori.
- 5.** La denuncia di gravi irregolarità della gestione è proposta con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.
- 6.** Per il Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di composizione, presidenza, cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro dettate con riferimento al Consiglio di Amministrazione, integrate, ove necessario, dalle previsioni del codice civile.
- 7.** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritta nell'apposito Registro Ministeriale.

Articolo 26 - Codice etico e Organismo di Vigilanza.

- 1.** L'organo amministrativo adotta e modifica il "Codice Etico" della Società e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 231/2001.
L'organo amministrativo istituisce inoltre l'Organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 nominandone i membri e il Presidente, nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità previsti dal medesimo d.lgs. 231/2001, nonché dalle Linee Guida redatte dalle associazioni rappresentative degli enti pubblici soci.

L'Organismo di Vigilanza è composto da un minimo di 1 (uno) membro ad un massimo di 3 (tre) membri, i quali restano in carica per 3 (tre) esercizi.

I membri sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per i motivi di giusta causa stabiliti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

2. L'Organismo di Vigilanza esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, vigilando sull'applicazione del Codice Etico.

Articolo 27 - Bilancio.

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

3. L'organo amministrativo trasmette al Collegio Sindacale il bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea chiamata alla sua approvazione.

Articolo 28 - Ripartizione degli utili.

Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio annuale, sono destinati: a) alla riserva legale per una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) alla costituzione e/o all'incremento della riserva per il rinnovo degli impianti del servizio idrico per un importo determinato sottraendo dall'utile netto la componente destinata a riserva legale e l'importo dei dividendi percepiti da società controllate, contabilizzati in bilancio, al netto della relativa componente fiscale; c) rimanente parte, secondo deliberazione assembleare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione.

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, anche anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria assunta con le maggioranze previste al precedente articolo 15.

2. Nel caso di scioglimento della Società, detta Assemblea, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

3. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiranno il collegio di liquidazione, che funzionerà nel rispetto delle seguenti norme: a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri; b) per l'esecuzione delle deliberazioni

del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri; c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione; d) il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti; e) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2487-bis del codice civile, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data d'iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

5. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

6. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale di Lecco su istanza della parte più diligente.

2. Dopo la nomina e l'accettazione della nomina, i tre arbitri provvedono a designare fra di loro il Presidente del Collegio. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Lecco.

3. L'arbitrato sarà rituale e deciderà secondo diritto. In caso di controversie attinenti la validità delle delibere assembleari, il Collegio potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

4. La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; la presente clausola compromissoria è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

5. Non possono formare oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. In tal caso troverà applicazione il successivo articolo 31.

6. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso a norma di legge.

Articolo 31 - Foro Competente

1. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Lecco.

Articolo 32 - Disposizioni generali

1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia di società per azioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi.